

**Zeitschrift:** Rivista militare della Svizzera italiana  
**Herausgeber:** Lugano : Amministrazione RMSI  
**Band:** 21 (1949)  
**Heft:** 4

**Artikel:** Sulla indipendenza del generale nelle citazioni quale test davanti istanze giudiziarie cantonali  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-243802>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# SULLA INDEPENDENZA DEL GENERALE

## nelle citazioni quale teste davanti istanze giudiziarie cantonali

*Il Consiglio federale, opponendosi recentemente alla citazione del Generale quale teste davanti un'istanza giudiziaria cantonale, ha esposto l'avviso che riportiamo dalla « Schweizerische Juristen-Zeitung » (1949 - fasc. 12, pag. 192), avvertendo che il testo qui pubblicato non è ufficiale, ma traduzione nostra.*

Red.

**S**i tratta, nella specie, di rapporti di diritto pubblico tra la Confederazione ed un Cantone. E' insito nella natura di Stato federativo e ne costituisce uno dei presupposti, che la sovranità della Confederazione precede quella dei Cantoni: è un principio che si deduce dall'art. 3 della Costituzione e che varrebbe anche se non vi fosse particolarmente affermato. Nessuno l'ha d'altronde mai contestato.

E', di conseguenza, nei poteri della Confederazione la facoltà di stabilire essa medesima se ed in quale misura intende sottomettersi alle giurisdizioni cantonali. Su tale competenza poggia una circolare 6 ottobre 1911 del Consiglio federale e l'art. 28 della Legge sui funzionari.

La questione a sapere in quale misura la Confederazione sia tenuta all'edizione di atti ed in quale misura i membri di Autorità federali ed i funzionari siano tenuti a deporre sui fatti che sono a loro conoscenza in tale veste è di diritto federale, e quindi non valgono per essi le disposizioni legislative cantonali (Salis: Schweiz. Bundesrecht - vol. I., pag. 715, n. 233). E' naturale che, ai fini della giustizia, la Confederazione consentirà, per regola generale e quando non vi ostino particolari motivi, a mettere a disposizione i chiesti mezzi di diritto, ma spetterà sempre ad essa soltanto di vedere se non vi si oppone l'interesse suo o dell'amministrazione federale in genere. Diversamente — se, cioè, le istanze giudiziarie cantonali avessero la facoltà di esigere, a mezzo di deposizioni testimoniali od edizione di atti, indicazioni sull'amministrazione federale — si verrebbe a sottoporre la Confederazione alla sovranità dei Cantoni. La Confederazione vi si è sempre opposta e le disposizioni cantonali concernenti tali mezzi non possono essere fatte valere nei suoi confronti.

In riguardo ai membri del Consiglio federale venne altra volta osservato che la posizione ad essi attribuita dal diritto pubblico, ne esclude l'obbligo di deporre quali testi sull'attività della loro carica.

L'interesse dello Stato e l'indipendenza della loro posizione di fronte ai Cantoni esige che il Consiglio federale solo decida se e su quali atti dell'amministrazione è disposto che vengano date informazioni davanti alle Istanze giudiziarie cantonali (Salis: op. cit. vol. I. pag. 718. Uguale avviso in Fleiner: Staatsrecht pag. 188). Questa particolare posizione del Consiglio federale e dei suoi Membri risulta senz'altro dal loro mandato quale è contemplato dall'art. 102 cif. 8-10 della Costituzione federale.

Uguale, dal lato del diritto, è la posizione del Generale. Eletto, come i Membri del Consiglio federale, dall'Assemblea federale, ha quindi veste di magistrato, investito di illimitate competenze ai fini dell'indipendenza del paese: basta menzionare quelle che gli danno gli art. 208 e 209 org. mil. sulla disposizione degli effettivi e dei mezzi materiali del paese e sulla costituzione dell'ordine di battaglia dell'Esercito. Alla medesima stregua di un Membro del Consiglio federale, non potrà il generale essere costretto da un'Istanza giudiziaria cantonale di fornire informazioni deponendo quale teste in una divergenza tra terzi.

Resta la questione a sapere, se il Consiglio federale abbia anche nei confronti del Generale la competenza di subordinarne ad autorizzazione una sua deposizione testimoniale su affari di servizio. Non trattandosi di un funzionario, non torna direttamente applicabile l'art. 28 della Legge fed. 30 giugno 1927 sui rapporti di servizio dei funzionari federali. La norma stabilita in detta legge è però basata sul già esposto principio che spetta alla Confederazione decidere se intende o no sottoporsi alla giurisdizione cantonale ed è al Consiglio federale che tale decisione ha da essere riservata nella sua veste di suprema Autorità responsabile poichè, trattandosi degli interessi della Confederazione è al Consiglio federale, non al Generale o ad altre Autorità, che la Costituzione ne assegna la salvaguardia. Parallelamente alla facoltà che il Consiglio federale ha nei riguardi dei funzionari, di autorizzarne od interdirne la citazione quali testi, deve dalla medesima base costituzionale essere dedotta analoga norma anche per quanto riguarda i magistrati. Sarebbe evidentemente un controsenso, se l'interdizione imposta nell'interesse della Confederazione ad un funzionario, potesse poi essere resa frustranea dalla deposizione di un magistrato \*).

Indipendentemente dalle esposte considerazioni, la questione a sapere se la decisione del Consiglio federale è impegnativa per il Generale, concerne poi in primo luogo i rapporti interni fra gli stessi e nulla vi hanno da vedere le disposizioni di leggi cantonali.

---

\*) E i militari d'ogni grado che non sono né magistrati, né funzionari?